

**COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 144/63/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

CU. GI. impugnava avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di Bergamo 2 per maggiori redditi 2005 derivanti dall'attività di intermediazione immobiliare.

L'Ufficio aveva proceduto ad indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32, c.1, n. 7, DPR 600/73 verificando le movimentazioni su alcuni conti correnti in relazione ai dati emergenti dalle scritture contabili. Recuperava, perciò, a tassazione € 56.732,76 di versamenti che il contribuente non aveva giustificato in sede di contraddittorio.

Così pure recuperava € 23.410 relativi a prelievi pure non giustificati, nonché un'operazione fuori conto per cambio di un assegno per € 15.732,50.

Osservava il contribuente che gli assegni presi in considerazione riguardavano, quello per € 15.732,50, la vendita di un appartamento intestato alla moglie e dichiarato per competenza nell'anno 2004, ma incassato nel 2005, con diversi assegni.

Giustificava, poi, altri assegni con l'estinzione di un conto e l'apertura di uno nuovo; con l'acquisto di una licenza da altra società; di un divano per la propria abitazione; con la restituzione di una cauzione con la restituzione di una caparra per l'acquisto di un'autovettura; restituzione di un assegno per la partecipazione ad un'asta immobiliare; incasso di una fattura emessa alla soc. Pomodoro's s.r.l.

I prelevamenti riguardavano spese personali. Altri versamenti, infine, erano derivati da un'eredità.

Si costituiva l'Ufficio che osservava come nella specie, in forza della normativa in materia, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, vanno considerati sia i versamenti che i prelevamenti. E la circostanza configura una presunzione legale che impone l'inversione dell'onere della prova, cui il contribuente non aveva adempiuto.

Parte contribuente dimetteva memoria integrativa per il vero riguardante altro ricorso e con diverso difensore senza procura allegando documentazione giustificativa e deduzioni esplicative delle operazioni.

La CTP di Bergamo, sez. 8, con sentenza n. 31/10, accoglieva parzialmente il ricorso, ponendo le spese a carico della parte contribuente.

Il primo giudice riteneva provate le operazioni relative all'assegno di 15.732,50 e all'assegno di € 3.255 relativo alla fattura emessa nei confronti di Pomodoro's s.r.l.

Ricorre in appello il contribuente con atto, però, sottoscritto solo dal difensore senza procura, che rileva come l'Ufficio avrebbe dovuto dedurre i costi dal reddito accertato e nel merito ribadisce la giustificazione delle operazioni sulla base della prodotta documentazione.

Chiede, perciò, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione del recupero delle somme nella stessa liquidate, di dichiarare nullo l'accertamento. Spese rifuse.

Controdeduce l'Ufficio che rileva la novità e, perciò, l'inammissibilità del motivo relativo al mancato riconoscimento dei costi, la cui prova, peraltro, era a carico del contribuente. Insiste, poi, sulla carenza di prove contrarie in ordine alla riprese. Chiede, perciò, di respingere l'appello, previa inammissibilità della domanda nuova, con vittoria di spese.

Parte appellante dimette in data 20/4/2012 procura ad litem.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va, preliminarmente, osservato che l'atto di appello risulta sottoscritto esclusivamente dal difensore tecnico il quale, nella parte introduttiva dell'atto di impugnazione dichiara di essere a ciò delegato dalla procura in calce al ricorso di primo grado. Tuttavia, la procura del ricorso di primo grado è stata rilasciata a professionista diverso.

Pertanto, l'atto di appello è, addirittura, inesistente, per essere stato sottoscritto da soggetto del tutto estraneo alla vicenda.

Ne vale, a superare il vizio di costituzione, il deposito di procura successiva, depositata il 20/4/2012; sia perché, comunque, rilasciata quando ormai la sentenza era già passata in giudicato; sia perché la procura rilasciata su foglio autonomo non indica neppure il ricorso cui si riferisce, limitandosi ad una generica delega a rappresentare il contribuente "nel presente giudizio" senza alcuna specifica indicazione di quale giudizio si tratti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara l'appello inammissibile. Condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del grado che si liquidano in € 1.900.